



Martedì 27/01/2026

Controlli Iva e obbligato solidale: la Cassazione esclude l'impugnabilità della comunicazione ex art. 60-bis

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con l'Ordinanza n. 31530 del 3 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sez. V Civile) ha affermato che la comunicazione dell'esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972, con cui l'Amministrazione finanziaria informa il soggetto obbligato in solido dell'avvenuta iscrizione a ruolo per gli importi IVA non versati dal cedente, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 546/1992.

Secondo la Suprema Corte, tale comunicazione ha finalità meramente informativa e non presenta natura provvedimentale, non essendo idonea a incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente. In particolare, essa non modifica unilateralmente né la posizione sostanziale né quella processuale dell'obbligato solidale, limitandosi a dare atto dell'iscrizione a ruolo già intervenuta. La Cassazione precisa inoltre che la comunicazione non può essere qualificata come «*oprima manifestazione*» di un atto tributario impugnabile, poiché segue l'invito ad adempire, che rappresenta il vero atto suscettibile di contestazione. Ne deriva l'esclusione dell'impugnabilità della comunicazione dell'esito del controllo, anche quando essa riguardi l'iscrizione a ruolo del soggetto obbligato in solido.

<https://www.cortedicassazione.it>